



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE NELLA FRAZIONE DI MORSANO DI
STRADA - VIA SAN GIORGIO E VIA TREPPO
LOTTO 1

FASE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

I PROGETTISTI:

dott.ing. Massimo COMUZZI

dott.ing. Fabrizio CIMENTI



ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO



STUDIO DI INGEGNERIA
COMUZZI-CIMENTI

dott.ing. Massimo COMUZZI
cell: 333 2951774
massimo.comuzzi@inggrup.it
dott.ing. Fabrizio CIMENTI
cell: 348 7754249
fabrizio.cimenti@inggrup.it
Via Colloredo, 140 Int.6
33037 Pasian di Prato (Ud)
Tel. 0432 690497-680247
Fax 0432 680255
C.F. e P.IVA: 02642060301
www.inggrup.it
info@inggrup.it

RIF. PRATICA N°

257

revisione	data	descrizione	redatto	verificato
0	Agosto 2019	Emissione elaborato	fci	mco

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI -	2
<i>Art. 1 – Oggetto dell'appalto -</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto -</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Ammontare dell'appalto -</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere -</i>	<i>3</i>
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI –	3
<i>Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori -</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 – Penale per i ritardi</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori -</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore -</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 – Contabilizzazione dei lavori -</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo –</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 –Variazioni al progetto e al corrispettivo –</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 –Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo –</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari –</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione –</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto –</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 – Controversie –</i>	<i>8</i>
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI –	8
<i>Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza –</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere –</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19 – Adempimenti in materia antimafia –</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20 – Subappalto –</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione</i>	<i>9</i>
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI –	10
<i>Art. 23 – Documenti che fanno parte del contratto –</i>	<i>10</i>
<i>Art. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –</i>	<i>10</i>
<i>Art. 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale –</i>	<i>10</i>

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Repertorio n.
del

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

1. per l'esecuzione degli *"Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di via San Giorgio e via Treppo – Lotto 1"*.

L'anno duemila....., il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Castions di Strada sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

a)-, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castions di Strada, Codice fiscale 81000650309, Partita Iva n. 00959130303, che rappresenta nella sua qualità diseguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- nato a il, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in via codice fiscale [|||||] e partita IVA [|||||] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- con Determina..... n..... punto..... del....., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo degli *"Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di via San Giorgio e via Treppo – Lotto 1"* per un importo dei lavori da appaltare di Euro € 290.000,00 (duecentonovantamila/00), di cui Euro 285.500,00 (diconsi Euro duecentoottantacinquemilacinquecento/00) oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ovvero mediante offerta a prezzi unitari e Euro 4.500,00 (diconsi Euro quattromilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che con Determina..... n..... punto..... del....., è stata indetta la gara d'appalto esperita mediante ai sensi dell'art. della L.;
- che in seguito di gara mediante, con Verbale di aggiudicazione provvisoria di data e Verbale di aggiudicazione definitiva di data divenuta efficace in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro (diconsi Euro), come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari a ...%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 – Oggetto dell'appalto -

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di via San Giorgio e via Treppo – Lotto 1"* per un importo di progetto di Euro 290.000,00, secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto -

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale l'analisi prezzi, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto -

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro)
di cui:

a)- Euro (diconsi Euro) per lavori veri e propri;
b)- Euro 4.500,00 (diconsi Euro quattromilacinquecento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "A MISURA"; i prezzi unitari offerti dall'appaltatore ovvero di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 7, 8 e 16 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, sono indicati nella tabella "B" di seguito riportata.

SUDDIVISIONE DEI LAVORI PER GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI

Categorie omogenee di lavori	Importo (€)	%	CATEGORIA
Demolizioni pavimentazioni in conglomerato bituminoso	12.308,63	4,31%	OG 3
Adeguamento ed inerbimento delle scarpate a lato strada	19.418,76	6,80%	OG 3
Stabilizzazione cassonetto stradale	16.145,01	5,65%	OG 3
Realizzazione di manto bituminoso di base	41.067,21	14,38%	OG 3
Realizzazione di manto bituminoso tipo binder	46.759,69	16,38%	OG 3
Realizzazione di ricariche in binder e di tappeto di usura	138.904,20	48,65%	OG 3
Installazione di segnaletica verticale e di catarinfrangenti	7.656,50	2,68%	OG 3
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3.240,00	1,13%	OG 3
Totale LAVORI A MISURA	285.500,00	100,0%	

a)	Importo totale dei Lavori a base d'asta	285.500,00	100,0%
----	---	------------	--------

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere -

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI –

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori -

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dai documenti di gara ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016.

3. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni **90 (novanta)** naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna, i quali sono comprensivi anche dei 20 giorni di andamento stagionale sfavorevole che saranno determinati in corso d'opera quando la stazione ARPA di Udine rileverà almeno una delle seguenti situazioni: temperatura media giornaliera minore o uguale a 0°C; precipitazioni piovose o nevose maggiori di 5 mm al giorno. Le predette situazioni verranno considerate ai fini della proroga dei termini contrattuali solo a seguito di esplicita richiesta dell'Impresa e solo quando si verifichino in concomitanza con lavorazioni all'aperto.

4. All'accertamento dell'ultimazione dei lavori si procederà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione Lavori, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.

6. Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità; il certificato perde efficacia nel caso in cui tale termine non sia rispettato.

Art. 6 – Penale per i ritardi

1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel rispetto delle clausole indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma è applicata una penale pari allo 0,5 per mille (Euro 0,5 ogni mille euro), dell'importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 del presente articolo e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%.

Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori -

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera .

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa si invoca l'art. 107 del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016.

4. Ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016 comma 2, qualora i periodi di sospensione disposte dal RUP superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore -

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) l'impianto elettrico di cantiere, suo allacciamento al punto di alimentazione, la realizzazione della linea di messa a terra con suo eventuale collegamento a quella eventualmente esistente nel contesto di intervento;

- c) le spese per la domanda e la realizzazione dell'allacciamento elettrico di cantiere;
 - d) la realizzazione, se necessaria, dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere (gru, ponteggi, etc.) se non diversamente previsto dal PSC;
 - e) la redazione da parte di tecnico abilitato di tutte le relazioni tecniche previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e/o richieste specificatamente dal CSE relative ai vari apprestamenti ed attrezzature che verranno impiegati in cantiere;
 - f) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le vie di accesso al cantiere;
 - j) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - k) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - l) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente contratto, nonché quanto specificato in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

Art. 9 – Contabilizzazione dei lavori -

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale e dalle voci di Elenco Prezzi per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale ovvero riportati nella Lista delle lavorazioni e delle forniture.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Le categorie delle lavorazioni di cui all'articolo 43, commi 6, e all'articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, sono indicate all'art. 5 tabella B punto 3 del presente schema di contratto.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo –

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11 –Variazioni al progetto e al corrispettivo –

1. Nessuna modifica o variazione del contratto di appalto può essere introdotta dall'esecutore se non preventivamente autorizzata dal RUP e disposta dal direttore dei lavori, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora, sia necessario introdurre in corso d'opera modifiche, variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, di cui al comma 1., il direttore dei lavori propone tali modifiche, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento per lavori supplementari, che si sono resi necessari e non inclusi nel presente appalto, ove un cambiamento del contraente originale produca entrambi i seguenti effetti:

a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o di interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

b) comporti per la stazione appaltante committente notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; Ai sensi dell'art. 106 comma 7. del D.lgs. 50/2016 nei casi di cui al presente comma il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'art. 108 comma 1. lettera b) del D.lgs. 50/2016 al superamento delle soglie di cui al presente articolo la stazione appaltante può risolvere il contratto.

5. Ai sensi dell'art. 106 lettera c) del D.lgs. 50/2016 il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessità di modifica è determinata da circostanza impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali case le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di variante in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 7. del D.lgs. 50/2016 nei casi di cui al presente comma il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ai sensi dell'art. 108 comma 1. lettera b) del D.lgs. 50/2016 al superamento delle soglie di cui al presente articolo la stazione appaltante può risolvere il contratto.

6. Ai sensi dell'art. 106 lettera d) del D.lgs. 50/2016 il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze di cui all'articolo 106 lettera d) punto 1, 2 e 3 del D.lgs. 50/2016.

7. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 4. gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavoro dell'appalto, come individuate dal Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

8. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 sono ammesse modifiche non sostanziali, atte ad ottenere, da parte dell'amministrazione, una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, nel limite del 5 per cento dell'importo originario del contratto l'importo in aumento relativo a tali modifiche deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 Possono formare oggetto di proposta al direttore dei lavori da parte dell'esecutore, durante il corso dei lavori le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivazioni. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

10. Indipendentemente dalle ipotesi sopra previste la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori in modifica.

11. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

12. Le modifiche al contratto devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45 del presente Capitolato.

13. L'elaborato in cui vengono descritte e quantificate le modifiche al contratto è accompagnato da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

14. Ai sensi dell'art. 108 comma 1. lettera b) del D.lgs. 50/2016 al superamento delle soglie di cui al presente articolo la stazione appaltante può risolvere il contratto.

Art. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo –

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, al presente appalto si applica la disciplina di cui all'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a **Euro 90.000,00 (diconsi Euro novantamila/00)**, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

3. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione dello stato corrispondente al finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi della L.R. n. 1/2000

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari –

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

Art. 14 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione –

1. Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'art.102 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto –

1. La stazione appaltante ha facoltà di recedere o risolvere il contratto ai sensi dell'art 108 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In osservanza del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 – Controversie –

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, qualora le controversie fossero attinenti a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, esse potranno venire risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Udine.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI –

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza –

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, fanno parte integrante del presente articolo le previsioni di cui alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 13, art.6, comma 16.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere –

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;

- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 – Adempimenti in materia antimafia –

1. Ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., si è ottemperato all'accertamento previsto relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;

Art. 20 – Subappalto –

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, e che qui di seguito vengono riportati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Opere di cui alla categoria prevalente

.....

Opere a qualifica obbligatoria :

.....

Ulteriori categorie :

.....

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore rimane l'unico ed effettivo responsabile a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro (diconsi Euro) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (diconsi Euro).
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro (diconsi Euro).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI –

Art. 23 – Documenti che fanno parte del contratto –

1. Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni, i progetti delle strutture e la relazione geologica;
- d) l'Elenco dei Prezzi Unitari ovvero l'Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- e) il piano di sicurezza;
- f) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- g) le polizze di garanzia.

Nel caso di gara con offerta a prezzi unitari al contratto verrà allegata la Lista delle lavorazioni e forniture.

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Art. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –

1. Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento e con il Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato, il contratto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:

- a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016;
- b) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- c) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, "legge sui lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni;
- d) delle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.

Art. 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale –

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Lì.....

LA STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE